Cassazione civile sez. III, 16/11/2020, n. 25862

Svolgimento del processo

1. (*omissis*) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Monza, (*omissis*) e (*omissis*), chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti, ai sensi dellâ??art. 2901 c.c., lâ??atto del 2 luglio 2013 col quale il primo aveva trasferito alla seconda la proprietà dei suoi immobili siti in (*omissis*).

Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale accolse la domanda, dichiar \tilde{A}^2 inefficace, nei confronti dellâ??attore, lâ??atto suindicato e condann \tilde{A}^2 i convenuti al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia Ã" stata impugnata dal solo (*omissis*) nella contumacia della (*omissis*) e la Corte dâ??appello di Milano, con sentenza dellâ??11 gennaio 2018, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha rigettato la domanda proposta dal (*omissis*) per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, confermandola tuttavia in ordine alla liquidazione delle spese, ed ha condannato lâ??appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che lâ??appellante aveva prodotto in appello un documento dal quale risultava che nelle more del giudizio, con atto del (omissis), in esecuzione del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro esistente, il (omissis) e la (omissis) avevano consensualmente risolto lâ??atto di cessione oggetto della domanda di revocatoria. Per effetto della risoluzione consensuale suddetta, il (omissis) era tornato nella piena disponibilità dellâ??immobile ed aveva chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse.

Ciò premesso â?? e dando atto della difesa del (*omissis*) il quale, invece, si era opposto alla declaratoria suddetta â?? la Corte milanese ha osservato che il contrasto ancora esistente tra le parti non riguardava la sopravvenuta piena disponibilità del bene, rientrato ormai nel patrimonio del (*omissis*), perchÃ" lâ??atto oggetto della domanda di revocatoria â??non esiste più giuridicamente, essendo stato travolto da un successivo atto di retrocessione dellâ??immobile allâ??originario proprietarioâ?•. Le successive vicende, tra le quali soprattutto lâ??accertata iscrizione di ipoteca giudiziale sul bene medesimo in favore della ex moglie (*omissis*), non potevano, secondo la sentenza impugnata, essere valutate nella presente sede, in cui si doveva â??decidere su unâ??azione in ordine alla quale lâ??originario attore ha perso lâ??interesse ad agireâ?•; per cui doveva essere emessa una pronuncia di rigetto della domanda di revocatoria per cessazione della materia del contendere.

Quanto al profilo delle spese di lite, la Corte milanese \hat{a} ?? dopo aver ricordato che il valore della causa si determina, nell \hat{a} ??azione revocatoria, non gi \tilde{A} in base all \hat{a} ??atto impugnato, bens $\tilde{A} \neg$ al credito per il quale si agisce ha ritenuto ineccepibile la liquidazione compiuta dal Tribunale. La condanna del (*omissis*) doveva essere pronunciata anche in relazione al giudizio di appello, posto che egli aveva appellato la sentenza di primo grado determinando $\cos \tilde{A} \neg$ la costituzione del (*omissis*), mentre l \hat{a} ??atto di retrocessione era stato compiuto a ridosso della decisione del giudizio di appello.

3. Contro la sentenza della Corte dâ??appello di Milano propone ricorso (*omissis*) con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste (omissis) con controricorso contenente anche un motivo di ricorso incidentale.

(omissis) non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Le parti hanno depositato memorie.

Irispedia Motivi della decisione

1. Con lâ??unico motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento allâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dellâ??art. 100 c.p.c., nonchÃ" dellâ??art. 2901 e dellâ??art. 2652 c.c., n. 5), nella parte in cui la Corte dâ??appello ha ritenuto che la domanda di revocatoria fosse ormai non più sostenuta dallâ??interesse ad agire.

Il ricorrente rileva che lâ??interesse ad agire non sarebbe costituito soltanto dalla possibilità di assoggettare ad esecuzione forzata il bene trasferito a terzi dal debitore, ma anche dalla possibilitA di rendere insensibile tale bene rispetto ad eventuali vicende pregiudizievoli che risultino successive alla trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria. La retrocessione del bene nel patrimonio del L., quindi, non avrebbe fatto venire meno detto interesse, proprio ai fini di opporre ai terzi gli effetti favorevoli della trascrizione della domanda. Nel caso di specie, il trasferimento del bene era avvenuto in sede di separazione consensuale e la sua retrocessione in occasione del divorzio. Osserva il ricorrente che la trascrizione della domanda giudiziale ha proprio lâ??effetto di porre chi la compie in una situazione non dissimile a quella del titolare di un diritto di prelazione; per cui solo lâ??accoglimento della domanda rende inopponibili al creditore tutte le successive vicende del bene in questione. Ipotizza il ricorrente che i creditori della D.S. potrebbero agire contro lâ??atto di retrocessione, risultando così preferiti rispetto a lui, così come il L. potrebbe cedere di nuovo la proprietA di quel bene. Nel caso specifico, lâ??interesse sarebbe dimostrato dalla successiva iscrizione dellâ??ipoteca giudiziale in favore della D.S. sul medesimo bene, per cui la pronuncia di cessazione della materia del contendere verrebbe a vanificare lâ??effetto di prenotazione insito nella trascrizione della domanda giudiziale.

1.1. Il motivo Ã" fondato.

1.2. Eâ?? opportuno premettere che la giurisprudenza di questa Corte, confortata da autorevole dottrina, ha affermato che lâ??azione revocatoria, inserita nella sistematica del codice tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, non produce effetti recuperatori o restitutori del bene dismesso al patrimonio del debitore; scopo dellâ??azione, infatti, Ã" quello di pervenire alla dichiarazione di inefficacia relativa dellâ??atto revocato, con conseguente assoggettamento del bene al diritto del revocante (e solo di questi) di procedere ad esecuzione forzata sul medesimo (così la sentenza 13 agosto 2015, n. 16793). Lâ??azione revocatoria, infatti, Ã" uno strumento che la legge pone a disposizione del creditore affinchÃ" venga mantenuta integra la garanzia patrimoniale del debitore il quale, comâ??Ã" noto, â??risponde dellâ??adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuriâ?• (art. 2740 c.c., comma 1).

Eâ?? stato parimenti affermato nella citata sentenza che la presenza di ipoteche sullâ??immobile trasferito con lâ??atto oggetto di revocatoria non esclude, di per sÃ", un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi.

In linea con tale giurisprudenza Ã" la sentenza 10 giugno 2016, n. 11892, secondo cui lâ??esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dellâ??atto dispositivo, ancorchÃ" di entità tale da assorbirne, se fatta valere, lâ??intero valore, non esclude la connotazione di quellâ??atto come eventus damni (presupposto per lâ??esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dellâ??atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dellâ??atto, ma con un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare lâ??eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (v. pure lâ??ordinanza 8 agosto 2018, n. 20671, e, da ultimo, lâ??ordinanza 26 novembre 2019, n. 30736).

Sulla stessa lunghezza dâ??onda di tali pronunce, questa Corte ha osservato, in una diversa fattispecie, che il creditore mantiene interesse al vittorioso espletamento dellâ??azione revocatoria nonostante abbia già proceduto al pignoramento del bene immobile oggetto dellâ??atto di compravendita sottoposto a revocatoria (sentenza 18 febbraio 2016, n. 3179). Argomentando dal presupposto che, in quel caso, la procedura esecutiva era stata oggetto di opposizione, lâ??indicata sentenza ha posto in luce come lâ??interesse allâ??esperimento dellâ??azione in questione permanesse, perchÃ" â??in caso di accoglimento di una delle opposizioniâ?•, il creditore avrebbe visto venire meno gli effetti del pignoramento â??senza certezza di procedere utilmente a nuovo pignoramento sul medesimo bene in difetto della dichiarazione di inefficacia del trasferimento ai sensi dellâ??art. 2901 c.c.â?•. Ciò in quanto il pignoramento era stato compiuto con atto successivo alla compravendita, trascritto però anteriormente alla trascrizione di questâ??ultima.

1.3. Tali principi devono essere coordinati con quelli in materia di trascrizione della domanda giudiziale, istituto al quale la legge connette una sorta di effetto di prenotazione che viene a porre la parte che trascrive al riparo da eventuali successive vicende traslative relative al medesimo bene immobile. Lâ??art. 2652 c.c., comma 1, n. 5), stabilisce, a proposito della trascrizione della domanda di revoca degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, che la sentenza â??che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domandaâ?•.

A questo proposito lâ??odierno ricorrente ha correttamente richiamato la sentenza 2 dicembre 2011, n. 25850, di questa Corte, recentemente ribadita e confermata dalla sentenza 31 maggio 2019, n. 14892.

Si tratta, in entrambi i casi, di situazioni del tutto differenti rispetto al caso odierno, perchÃ" involgenti la materia del fallimento e del divieto di promozione di azioni esecutive individuali previsto dalla L. Fall., art. 51. Quel che occorre evidenziare, tuttavia, Ã" che in quelle pronunce si Ã" ribadito il valore di prenotazione insito nella trascrizione della domanda giudiziale. Sulla premessa che il divieto di azioni esecutive individuali posto dalla L. Fall., art. 51 non osta alla procedibilità della revocatoria ordinaria già promossa dal creditore dellâ??alienante, ove la domanda ex art. 2901 c.c. sia stata trascritta anteriormente alla dichiarazione di fallimento dellâ??acquirente, le suindicate sentenze hanno affermato che in tal caso il creditore della??alienante, che, per ottenere pronuncia di inefficacia relativa della compravendita, abbia trascritto domanda ex art. 2901 c.c. anteriormente alla dichiarazione di fallimento dellâ??acquirente, ove lâ??azione sia accolta, viene a trovarsi, rispetto allâ??immobile ormai acquisito allâ??attivo fallimentare, in posizione analoga a quella del titolare di diritto di prelazione su bene compreso nel fallimento. Con la conseguenza che lâ??attore vittorioso, che non Ã" creditore diretto del fallito e non partecipa quindi al concorso formale, può tuttavia ottenere, in sede di distribuzione del ricavato della vendita fallimentare dellâ??immobile, la separazione della somma corrispondente al suo credito verso lâ??alienante, per esserne soddisfatto in via prioritaria rispetto ai creditori concorsuali.

Sempre in riferimento allâ??efficacia di prenotazione della trascrizione della domanda giudiziale, va ricordata anche la sentenza 4 agosto 2016, n. 16293, nella quale questa Corte ha stabilito che nel caso di due alienazioni successive del medesimo immobile, lâ??accoglimento dellâ??azione revocatoria proposta con riferimento alla prima alienazione Ã" opponibile al secondo acquirente, non importa se di buona o mala fede, ove la trascrizione della domanda di revoca sia precedente a quella del secondo acquisto, mentre quando la trascrizione della domanda di revoca segua quella del secondo acquirente questi non Ã" pregiudicato se di buona fede e a titolo oneroso.

1.4. La ricostruzione fin qui compiuta Ã" finalizzata a dimostrare che lâ??interesse al vittorioso esperimento dellâ??azione revocatoria non deve essere considerato in astratto, ma va invece ancorato alla specifica situazione in esame.

Nel caso odierno, la Corte milanese Ã" stata chiamata ad affrontare una questione diversa e cioÃ" quella, per la verità singolare, dellâ??azione revocatoria promossa dal creditore avverso un atto di trasferimento immobiliare compiuto dal debitore in favore della propria moglie; a tale atto aveva fatto seguito, nelle more del giudizio e durante il procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il (*omissis*) e la (*omissis*), la retrocessione del bene nel patrimonio del (*omissis*). Da tale evento successivo la Corte dâ??appello ha tratto la conclusione che il reingresso del bene immobile nel patrimonio del debitore alienante aveva fatto venire meno lâ??interesse del creditore allâ??espletamento dellâ??azione revocatoria.

Si tratta, però, di una conclusione errata, in quanto non tiene in considerazione lâ??importanza della trascrizione della domanda giudiziale di revoca, che di per sè dimostra la permanenza dellâ??interesse del creditore, e finisce con esporlo ingiustamente al rischio di essere pregiudicato dalle successive vicende del bene immobile in questione. Vicende le quali, è bene dirlo, potrebbero essere animate da finalità truffaldine o comunque non trasparenti. Se il debitore, infatti, potesse liberamente far venire meno lâ??interesse allâ??azione revocatoria attraverso la retrocessione del bene nel suo patrimonio, ciò aprirebbe la porta ad evidenti abusi; il debitore potrebbe, con eventuali alienazioni e retrocessioni successive, aggirare le finalità dellâ??azione revocatoria, esponendo il creditore alla possibilità di essere postergato rispetto ad altri creditori o, comunque, rendendo più difficile la soddisfazione del credito (e la pacifica giurisprudenza di questa Corte legittima la proponibilità dellâ??azione revocatoria anche alla sola condizione che lâ??atto dispositivo renda più difficile quella soddisfazione).

Lâ??interesse del creditore emerge dal fatto che lâ??evento potenzialmente pregiudicante nei suoi confronti si \tilde{A} " perfezionato nel corso dello svolgimento del processo, tanto pi \tilde{A} 1 che la retrocessione del bene nel patrimonio del debitore L. non \tilde{A} " retroattiva; essa, in altre parole, non ripristina lo status quo ante al momento in cui lâ??atto di disposizione ebbe luogo e non pone nel nulla le eventuali iscrizioni e trascrizioni frattanto intervenute.

Eâ?? vero che nel nostro caso lâ??atto da revocare, come rileva la sentenza impugnata, â??non esiste più giuridicamente, essendo stato travolto da un successivo atto di retrocessione dellâ??immobile allâ??originario proprietarioâ?•; ma la permanenza dellâ??interesse è dimostrata dalle successive vicende relative al bene. La stessa Corte dâ??appello, riportando il contenuto della memoria difensiva dellâ??odierno ricorrente, allora appellato, dà conto della ricostruzione dei fatti ivi prospettata ed aggiunge che la (*omissis*), coniuge del (*omissis*), aveva provveduto ad iscrivere ipoteca giudiziale sul bene ritornato nel patrimonio dellâ??ex marito. Eâ?? evidente che tale ipoteca andrebbe a vanificare, ove fosse esatta la ricostruzione della Corte dâ??appello, la trascrizione della domanda giudiziale di revoca, perchè la creditrice ipotecaria verrebbe a precedere, in caso di esecuzione su quel bene, rispetto allâ??eventuale ulteriore trascrizione che il creditore (*omissis*) vada a riproporre. Eâ?? esatto che dopo la retrocessione del bene lâ??odierno ricorrente può aggredirlo senza bisogno della declaratoria di inefficacia; ma è altrettanto esatto che lâ??esito positivo del giudizio odierno consente alla trascrizione della

domanda giudiziale di mantenere intatto il proprio effetto di prenotazione, postergando tutte le trascrizioni ed iscrizioni successive. Il tutto senza contare che, ragionando in astratto, la retrocessione del bene nel patrimonio del (*omissis*) potrebbe essere attaccata anche da eventuali creditori della (*omissis*), i quali potrebbero a loro volta agire in revocatoria trascrivendo la relativa domanda giudiziale.

Da tanto consegue che il ricorso principale Ã" accolto.

- **2**. Lâ??accoglimento del ricorso principale determina lâ??assorbimento del ricorso incidentale, con il quale si lamenta, in riferimento allâ??art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), violazione e falsa applicazione dellâ??art. 91 c.p.c., della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6, nonchÃ" del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 5 e art. 5, comma 1, in ordine alla liquidazione delle spese compiuta nella sentenza di primo e in quella di secondo grado.
- 3. La sentenza impugnata, pertanto, Ã" cassata e il giudizio Ã" rinviato alla Corte dâ??appello di Milano, in diversa composizione personale, la quale deciderà la causa attenendosi al seguente principio di diritto:

â??Lâ??interesse del creditore ad agire in revocatoria non viene meno per il fatto che il bene oggetto dellâ??atto dispositivo sia rientrato nel patrimonio del debitore, perchÃ" altrimenti potrebbe essere pregiudicata lâ??efficacia di prenotazione costituita dalla trascrizione della domanda giudiziale di revoca, ai sensi dellâ??art. 2652 c.c., n. 5) â??.

Al giudice di rinvio Ã" demandato anche il compito di liquidare le spese dellâ??odierno giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito lâ??incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte dâ??appello di Milano, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

Campi meta

Massima: L'interesse del creditore ad agire in revocatoria non viene meno per il fatto che il bene oggetto dell'atto dispositivo sia rientrato nel patrimonio del debitore, poich $\tilde{A} \odot$ altrimenti verrebbe pregiudicata l'efficacia di prenotazione della trascrizione della domanda giudiziale di revoca, ai sensi dell'art. 2652 c.c., n. 5.

Supporto Alla Lettura:

Azione revocatoria

Lâ??azione revocatoria Ã" un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, con cui il creditore chiede la revoca e conseguente dichiarazione di inefficacia di atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, che diminuiscano la garanzia del creditore, ossia la sua possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del debitore. A differenza dellâ??azione surrogatoria, il cui esito Ã" a favore di tutti i creditori, lâ??azione revocatoria opera ad **esclusivo vantaggio del creditore che ha agito**. Lâ??atto revocato rimane perfettamente valido, ma esso Ã" inefficace nei confronti del creditore che ha agito, che potrà soddisfarsi sul bene oggetto dellâ??atto revocato come se esso non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore e sottoporlo ad esecuzione forzata (**art. 2902 c.c.**). In sostanza il terzo che acquista non potrà avvalersi dello scudo della trascrizione a protezione del bene quale regime di pubblicità dellâ??atto poiché inopponibile al creditore che ha esperito vittoriosamente lâ??azione revocatoria. Il bene sarà esposto quindi ad azioni esecutive e conservative.